

Il termine Incoterms EXW e le responsabilità dell'esportatore in caso di sanzioni - Documento della Commissione UE

Circolare 380 del 06/06/2025 - Internazionalizzazione

La **Commissione europea** ha pubblicato lo scorso 28 maggio 2025 un [factsheet](#) che approfondisce il **corretto utilizzo dei termini di resa nelle transazioni con controparti estere (Incoterms®)** ai fini del **rispetto delle sanzioni imposte dall'UE**.

In particolare, il documento chiarisce che l'utilizzo dell'**Incoterms® "EXW" (Ex Works)**, in base al quale la controparte si assume la gestione della spedizione della merce e che presenta ulteriori criticità anche sotto l'aspetto fiscale, **non solleva l'esportatore dalla responsabilità di verificare la destinazione finale delle merci, nonché l'identità dell'acquirente e dell'utilizzatore finale**. Le imprese restano pienamente **responsabili del rispetto delle sanzioni dell'UE**, indipendentemente dagli accordi contrattuali adottati in termini di trasporto della merce.

Per opportuna completezza di informazione, la **stessa responsabilità si applica anche qualora venga adottato il termine Incoterms® "FCA" (Free Carrier)**.

I termini EXW e FCA

La **vendita con Incoterms® EXW** prevede che il venditore metta la merce a disposizione dell'acquirente **presso i propri locali o in altro luogo concordato**, senza gestire la spedizione o le formalità doganali di esportazione.

L'opzione **dell'Incoterms® FCA** impone invece al venditore di **consegnare la merce**, sdoganata per l'esportazione, a un vettore scelto dall'acquirente. In entrambi i casi, la spedizione della merce risulta a carico dell'acquirente, ma **ciò non esonera l'esportatore dagli obblighi previsti dalla normativa sanzionatoria**.

Ai fini della compliance delle norme restrittive, infatti, le autorità dell'UE prendono in considerazione l'effettiva **destinazione finale, l'identità del destinatario e quella dell'utilizzatore finale** come **elementi essenziali da verificare**, a prescindere dalla ripartizione contrattuale degli obblighi di trasporto.

Nell'attuale contesto internazionale è pertanto fondamentale che gli operatori economici adottino un **approccio strutturato all'analisi del rischio connesso ad ogni operazione commerciale per evitare possibili violazioni (anche involontarie) delle misure restrittive imposte dall'UE a determinati soggetti e Paesi** e tutelare l'impresa da conseguenze legali e reputazionali.

Rivolgersi a

Area Internazionalizzazione.

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/il-termini-incoterms-exw-e-le-responsabilita-dellesportatore-in-caso-di-sanzioni-documento-della-commissione-ue>